

## **TI\_GERICHTE 52.1995.511 vom 9. April 1996**

TI Tribunale d'appello, 1996-04-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.1995.511](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1995.511)

FR: TI\_GERICHTE 52.1995.511 du 9 avril 1996

IT: TI\_GERICHTE 52.1995.511 del 9 aprile 1996

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 17**

agosto 1995, giunta all'ufficio postale di \_\_\_\_\_ il 22 agosto 1995, deve in principio essere considerata come intimata il 29 agosto successivo. Il termine di 15 giorni per presentare ricorso innanzi a questo Tribunale é dunque spirato il giorno 13 settembre 1995. Il gravame, che reca la data del 18 settembre 1995, dovrebbe pertanto essere dichiarato irricevibile poiché tardivo. Il Tribunale ritiene tuttavia di doversi scostare da questa conclusione nel concreto caso, poiché il ricorrente non poteva invero attendersi la notifica della decisione impugnata. Dopo aver presentato le sue osservazioni sulla denuncia alle date 6 aprile e 7 maggio 1993 ed essere stato sentito dalla CVS il 16 giugno successivo, egli non ha infatti più avuto notizia del procedimento disciplinare fino alla notifica della decisione del DOS. Avuto riguardo al relativamente lungo tempo trascorso, egli poteva pertanto legittimamente ritenere che il procedimento fosse stato archiviato; l'art. 8 del regolamento della CVS, del 27 ottobre 1992, prescrive del resto che la procedura innanzi a questa autorità é semplice e spedita. Inoltre - e questa circostanza assume rilievo decisivo nella fattispecie - contrariamente a quanto dispone l'art. 10 del regolamento della CVS, quest'ultima non gli aveva trasmesso copia del preavviso licenziato il 26 maggio 1995 al DOS, ove proponeva l'adozione della misura dell'ammonimento che gli é poi stato inflitta, impedendo di fatto al ricorrente di adottare le necessarie misure atte a salvaguardare i suoi diritti, vuoi designando un avvocato, vuoi convenendo con il DOS che non questo non procedesse all'intimazione dell'eventuale decisione sanzionatoria durante il periodo 30 luglio/30 agosto 1995. La data di intimazione della decisione 17 agosto 1995 deve di conseguenza essere fatta coincidere con il giorno della sua notifica effettiva, ossia il 1 settembre 1995. Ne discende la tempestività del gravame 18 settembre 1995. 2. Nel nostro Cantone l'esercizio di una professione sanitaria, tale quella di medico, é subordinata al rilascio di un'autorizzazione da parte del DOS (art. 54, 55 cpv. 1 LSan). Una volta rilasciata, l'autorizzazione può essere revocata per un tempo determinato od indeterminato se le condizioni previste per la sua concessione non sono più soddisfatte (art. 59 cpv. 1 lett. a LSan). Identico provvedimento può essere adottato nel caso in cui l'operatore sanitario si renda colpevole di grave negligenza, azioni immorali, rilascio di certificati falsi, ripetuta inosservanza dei doveri professionali, continuate gravi violazioni delle disposizioni di legge, nonché delle norme deontologiche (art. 59 cpv. 2 lett. b LSan). Nei casi di lieve entità può invece essere pronunciato l'ammonimento (art. 59 cpv. 2 lett. b ultima frase LSan). La revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 59 cpv. 2 lett. b LSan e l'ammonimento ex art. 59 cpv. 2 ultima frase LSan configurano delle sanzioni disciplinari: trattasi infatti di misure

volte a salvaguardare l'efficienza e la reputazione degli operatori sanitari, così come l'affidamento che il pubblico ripone negli stessi. Le sanzioni disciplinari devono in particolare rispettare il principio della proporzionalità: esse devono dunque essere adeguatamente commisurate alla gravità oggettiva della violazione ed al grado di colpa del singolo trasgressore (cfr. riassuntivamente a STA inedita 24 agosto 1995 in re dr. X., consid. 3).

3. 3.1. Il ricorrente eccepisce in primo luogo una violazione del suo diritto di essere sentito. Con scritto 7 febbraio 1995 la CVS ha richiesto alla denunciante una precisa descrizione dei disturbi avvertiti nel periodo compreso tra il 27 maggio ed il 6 giugno 1991, ottenendo una risposta scritta il 28 febbraio successivo. La CVS ha tuttavia omesso di sottoporgli quel documento per presa di posizione.

3.2. Il diritto di essere sentito garantito dall'art. 4 Cost. include segnatamente il diritto del cittadino di potersi esprimere sugli elementi rilevanti prima che venga presa una decisione che tocca la sua posizione giuridica, la facoltà di produrre prove pertinenti, di prendere conoscenza dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove essenziali od almeno di potersi esprimere sul risultato dell'istruttoria, quando questo può influire sulla decisione che sarà adottata dall'autorità (DTF 119 Ia 139 consid. consid. 2d e rinvii). Il diritto di essere sentito costituisce una garanzia di natura formale: la sua violazione comporta l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di esito favorevole del ricorso (DTF cit. 138, consid. 2b). La costante prassi del Tribunale federale considera tuttavia sanata la lesione del menzionato diritto quando l'interessato ha avuto la possibilità di esprimersi in sede di ricorso innanzi ad un'autorità munita di piena cognizione (DTF 118 Ib 120 seg. consid. 4b e rinvii; RDAT 1982 N. 30 pag. 68, consid. 2b): ciò è senz'altro il caso per il Tribunale amministrativo chiamato a statuire su di un ricorso avverso una sanzione disciplinare (art. 70 cpv. 1 PAmm). La censura ricorsuale deve pertanto essere disattesa.

4. 4.1. Il ricorrente si duole in secondo luogo di un accertamento inesatto dei fatti rilevanti. A questo riguardo egli afferma anzitutto che, contrariamente a quanto indicato nel preavviso della CVS, secondo cui - in occasione della sua audizione - aveva dichiarato di non ricordare di aver incontrato la paziente alle date 27 maggio, 3 e 6 giugno 1991, egli ha ammesso che tra il 13 maggio ed il 18 giugno 1991 la denunciante si era presentata una prima volta senza appuntamento nel suo studio, accusando disturbi di insonnia, per i quali si era limitato a prescrivere del Valium, ed inoltre il 6 giugno 1991, quando aveva sollecitato il rilascio di un certificato di inabilità al lavoro per il periodo 3/6 giugno: richiesta alla quale egli acconsentì, stilando il documento. Il ricorrente rimprovera indi alla CVS di aver semplicemente accreditato le indicazioni fornitele dalla denunciante quo ai sintomi avvertiti durante il periodo 27 maggio/6 giugno 1991 (palpitazioni cardiache, vomito, insonnia, vuoti di memoria, senso di svenimento, sintomi di freddo), scartando invece quanto da egli riferito (solo stato di insonnia, che non è una manifestazione patologica della tossiemia gravidica) senza premurarsi di svolgere ulteriori indagini, né dando ragione di quell'assunto. Con scritto 14 novembre 1994 il ricorrente, che aveva frattanto potuto prendere visione degli atti depositati dal DOS presso il Tribunale e ne aveva scoperti taluni che non aveva potuto consultare quando si era recato presso quell'autorità per allestire il ricorso, ha inoltre eccepito la nullità dei verbali di audizione sua (del 16 giugno 1993) e della denunciante (del 7 dicembre 1994) per il motivo che si trattava di semplici annotazioni della presidente della CVS, non sottoscritte da nessuno.

4.2. Lo scritto 14 novembre 1995 deve innanzitutto essere stralciato dagli atti. In effetti, giusta l'art. 49 cpv. 3 PAmm in sede di ricorso davanti al Tribunale amministrativo un ulteriore scambio di allegati può avere luogo solo eccezionalmente, previa autorizzazione dell'autorità. Ora, il ricorrente non si è premurato di

raccogliere preventivamente detta autorizzazione prima di insinuare quelle nuove censure. Ad ogni buon conto é necessario rilevare che il preavviso della CVS, e di riflesso la decisione impugnata, possono essere senz'altro già dedotti dalla documentazione scritta agli atti: alle audizioni della denunciante e del denunciato, consegnate in alcune pagine di appunti manoscritti della presidente della CVS (che non possono di tutta evidenza essere qualificati di verbale ai sensi dell'art. 18 cpv. 2 PAmM), non spetta pertanto la qualifica di prova essenziale ai fini dell'irrogazione della sanzione disciplinare avversata. 4.3. Deve inoltre essere disatteso l'asserito accertamento inesatto dei fatti rilevanti da parte della CVS (art. 18 cpv. 1, 70 cpv. 2 PAmM). Non si vede infatti in che modo questa avrebbe potuto meglio chiarire, segnatamente estendendo le indagini presso i medici che hanno avuto in cura la denunciante subito dopo il parto prematuro, quale delle due versioni dei fatti sottoposte dai diretti interessati - i soli che potessero fornire simili informazioni - corrispondesse a realtà. La denunciante ha infatti sempre dichiarato di essersi recata tre volte nello studio del ricorrente i giorni 27 maggio, 3 e 6 giugno 1991 (cfr. denuncia 1 giugno 1992, lettera 12 maggio 1993 alla sezione sanitaria) lamentando "gravi disturbi" (denuncia citata), sottoforma di palpitazioni cardiache, vomito, insonnia, vuoti di memoria, senso di svenimento, sintomi di freddo (lettera 28 febbraio 1995 alla presidente della CVS), mentre che il ricorrente ha affermato di ricordare dapprima solo il colloquio, di data incerta, a seguito del quale egli prescrisse alla paziente del Valium motivo di un'asserita insonnia (cfr. osservazioni 6 aprile 1993 alla sezione sanitaria del DOS) ed in seguito anche quello del 6 giugno 1991, ove la paziente gli chiese il rilascio di un certificato medico per giustificare l'assenza dal posto di lavoro per il periodo 3/6 giugno medesimo (cfr. scritto 7 maggio 1993 al medico cantonale). Il problema costituito dalle divergenti versioni dei fatti era semmai quello della loro valutazione (art. 18 cpv. 1 PAmM). La CVS, seguita dal DOS, ha accreditato l'esposizione degli accadimenti più coerente, e pertanto più convincente, tale quella fornita dalla paziente. Ora, il Tribunale non ha motivo di scostarsi da quell'assunto, sia perché la paziente - che, contrariamente al medico, non era oltretutto oggetto di procedimento disciplinare - ben più agevolmente di questo, che procedeva alla visita di parecchie clienti nel corso di un solo giorno, poteva ricordare i singoli episodi, sia perché é poco credibile che una paziente vada addirittura tre volte dal medico nello spazio di 10 giorni per fargli parte di una semplice insonnia, per la quale le erano oltretutto frattanto stati prescritti dei calmanti, tanto meno dopo essersi assentata dal lavoro per quattro giorni consecutivi. 5. In terzo luogo il ricorrente chiede una verifica delle modalità con le quali la CVS ha deliberato sul noto preavviso. A questo proposito con scritto 10 gennaio 1996 il giudice delegato ha indi chiesto i necessari lumi alla presidente della CVS. La relativa risposta, del giorno successivo, sulla quale il ricorrente ha potuto prendere posizione il 20 febbraio u.s. ed al cui contenuto il Tribunale rinvia, appare sufficiente per questo per concludere alla validità del preavviso 26 maggio 1995. 6. Il ricorrente chiede, da ultimo, l'annullamento nel merito della sanzione inflittagli. Anche a questo riguardo non può essere seguito. Stante infatti la credibilità dell'esposizione dei fatti fornita dalla denunciante, ben si può ammettere - come hanno fatto tanto la CVS quanto il DOS - che il ricorrente, messo al corrente di sintomi quali palpitazioni cardiache, vomito, insonnia, vuoti di memoria, senso di svenimento, sintomi di freddo, avrebbe dovuto predisporre per lo meno dei minimi controlli dello stato di salute della gestante, quali ad esempio la misurazione della pressione e l'analisi delle urine. Egli stesso ammette nel ricorso che in presenza di quei sintomi " avrebbe senz'altro esaminato la paziente secondo le regole dell'arte, dedicandole tutto il tempo e l'attenzione necessari e disponendo appropriato trattamento " (pagina 8, cifra 8 in

fine). Invano egli eccepisce ancora, a suo scarico, che " la dottrina medica univocamente riconosce che la tossicosi si instaura sempre in modo improvviso, in poche ore " (ricorso, pagina 6 in initio, cifra 7) per confutare la conclusione cui é addivenuta la CVS, secondo cui predisponendo i necessari controlli già alle date in cui la paziente si era presentata nel suo studio senza appuntamento egli " avrebbe potuto diagnosticare la presenza di una gestosi con un certo anticipo " (preavviso 26 maggio 1995, pagina 4). La violazione dei doveri professionali del ricorrente si é infatti già perfezionata attraverso l'omissione di predisporre i menzionati controlli, indipendentemente dall'esito cui questi avrebbero potuto condurre. La verifica della bontà della conclusione dedotta dalla CVS non appare pertanto necessaria. Il rimprovero mosso al ricorrente di avere disatteso i propri doveri professionali deve essere confermato e, con esso, la decisione impugnata del DOS, che ha classificato detta disattenzione tra i casi di lieve entità, infliggendo un semplice ammonimento: sanzione senz'altro rispettosa del principio della proporzionalità. 7. La tassa di giudizio é posta a carico del ricorrente (art. 28 PAmM). Per questi motivi, visti gli art. 54, 55, 59 LSan, il regolamento della CVS, 18, 28, 43, 70 PAmM dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso é respinto. 2. La tassa di giustizia, di fr. 1'000.--, é posta a carico del ricorrente. 3. Intimazione a:

\_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo II

presidente

Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.